



# *Università degli Studi di Messina*

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Seduta del 3.05.2013 (ore 16,50)**

\*\*\*\*\*

Sono presenti il Magnifico Rettore, Prof. Francesco Tomasello, Presidente; la Prof.ssa Rita De Pasquale, Pro Rettore vicario; i Proff. Giuseppe Carini, Ada Trovato, rappresentanti dei Professori di I fascia; il Prof. Maurizio Lanfranchi, rappresentante dei Professori di II fascia; i Proff. Stefano Irato, Rosa Santoro, rappresentanti dei Ricercatori; l'Avv. Giuseppe Merlino (fino alle ore 18,25), rappresentante della Provincia Regionale di Messina; l'Avv. Alessandro Anastasi, rappresentante del Comune di Messina; Sigg. Dario Agnello, Alberto Pentimalli, rappresentanti degli studenti; il Prof. Francesco De Domenico, Dirigente Generale dell'Ateneo, Segretario.

Assenti giustificati il Prof. Nicola Aricò, rappresentante dei Professori di II fascia; il Dott. Domenico Tromba, rappresentante della Provincia di Reggio Calabria; la Dott.ssa Margherita Sanfilippo, su delega del Direttore Regionale delle Entrate, per la sezione staccata di Messina, in rappresentanza del Governo.

Assenti il Sig. Domenico Carnevale ed il Dott. Simone Paratore, rappresentanti del personale tecnico amministrativo; il Sig. Danilo Merlo, rappresentante degli studenti.

E' presente il Dott. Domenico Santamaura, componente il Collegio dei Revisori dei Conti.

La seduta è valida ai sensi dell'art. 50 - comma 1 - dello Statuto di Autonomia dell'Università.

Sono, altresì, presenti la Sig.ra Elvira Santoro, Responsabile del Settore Segreteria Consiglio di Amministrazione e la Sig.ra D. Vinti e la Dott.ssa R. Giuffrida, che coadiuvano il Direttore Generale nella verbalizzazione.

Risulta, inoltre, presente, la Dott.ssa Maria Ordile, Responsabile dell'Area Organi Collegiali, servizi amministrativi e documentali.

\*\*\*\*

XVI - **AUTORIZZAZIONE STIPULA, RINNOVO E/O RATIFICA  
CONVENZIONI:**

b) Dipartimento di Scienze Sperimentali medico  
chirurgiche specialistiche ed  
Odontostomatologiche - Scuola di Specializzazione  
in Oftalmologia "nuovo ordinamento": richiesta  
stipula convenzione con Azienda Ospedaliera -  
Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano.

	<i>Struttura / RPA</i>	<i>Visto</i>
Struttura proponente	Direzione Personale e Affari Generali Area Affari Generali e Rel. Sindacali Settore Affari Generali	Dott. Nuccio  Avv. Barbagallo Dott.ssa Maiorana
Struttura interessata esecuzione	Settore Affari Generali Ufficio Centri Autonomi e Afferenze	Dott.ssa Maiorana Sig.ra Mangiapane
Altre strutture interessate		

Il Direttore Generale, Prof. De Domenico, riferisce al Consiglio di Amministrazione che il Comitato Tecnico Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia "nuovo ordinamento" dell'Ateneo, nella seduta dell'1.03.2013, ha approvato la stipula di una convenzione con l'Azienda Ospedaliera - Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano.

La predetta convenzione ha lo scopo di potenziare l'attività didattica della Scuola, consentendo agli specializzandi la frequenza e l'utilizzazione delle strutture della U.O. Oculistica I dell'Azienda Ospedaliera - Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano e precisamente:

- posti letto accreditati degenza ordinaria n.20
- posti letto day surgery n.2
- posti letto day hospital n.2
- ambulatori n.10
- sale operatorie n.2

La convenzione proposta non comporta oneri al bilancio universitario ed ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data della stipula e potrà essere rinnovata mediante formale provvedimento, previa richiesta esplicita di una delle due parti e accordo tra le parti stesse.

Dopo quanto esposto si dà lettura dei documenti allegati alla presente deliberazione, di cui fanno parte integrante, invitando il Consiglio di Amministrazione ad esprimersi in merito, avendo il Senato Accademico già deliberato in data 2.5.2013.

Dopo breve discussione


**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- VISTO il D.P.R. 11.07.1980 n.382;  
VISTO il D.P.R. 10.03.1982 n.162;  
VISTO il D. Lgvo n. 368 del 17.8.1999;  
VISTO lo Statuto di autonomia dell'Ateneo emanato con D.R. n.1244 del 14.05.2012;  
VISTA la deliberazione n.352 del 24.07.2012 dell'Azienda Ospedaliera - Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano;  
VISTA la delibera del Senato Accademico del 2.5.2013;  
ESAMINATO lo schema della Convenzione proposta;  
all'unanimità

**DELIBERA**

di autorizzare la stipula della convenzione tra questo Ateneo (per conto della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia "nuovo ordinamento") e l'Azienda Ospedaliera - Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano secondo lo schema allegato, parte integrante del presente deliberato.

**Allegata documentazione**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke on the left side.



**Università degli Studi di Messina**

**Cattedra di Oftalmologia**

**Scuola di Specializzazione in Oftalmologia**

**Direttore : Prof. G. Ferreri**

**SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OFTALMOLOGIA**

**RIUNIONE DEL COMITATO TECNICO ORDINATORE**

In data 1 marzo 2013 alle ore 12 si è riunito, presso l'auletta posta al 2° piano del pad. F del Policlinico Universitario di Messina , il Comitato Tecnico Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Convenzione con l'A.O. Fatebenefratelli ed Oftalmico di Milano
- 2) Incarichi insegnamento
- 3) Attività professionalizzante degli specializzandi
- 4) Varie ed eventuali

Sono presenti i Proff.: G. Ferreri, V. Candela, I. Castagna, F.M.Ferreri, C.A. Squeri.

Assenti giustificati : Prof. P. Aragona e Prof. L. Manasseri

Dei rappresentanti degli specializzandi è presente il Dr. A. Todaro, assente giustificato il Dr. G. De Vivo.

Riguardo al primo punto all'ordine del giorno, il Comitato Tecnico Ordinatore della Scuola all'unanimità esprime parere positivo alla stipula della convenzione con l'A.O. Fatebenefratelli ed Oftalmico di Milano al fine di potenziare l'attività didattica della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia e consentire la frequenza degli specializzandi della Scuola stessa presso la suddetta A.O.

Il Coordinatore della Scuola

Prof.   
DIRETTORE CLINICA OCULISTICA  
Prof.   
UNIVERSITÀ DI MESSINA

AZIENDA OSPEDALIERA  
FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO  
MILANO

Università' di Messina  
Prot. 0063532 del 22/11/2012  
Tit./cl. III/4 - Arrivo  
(2012-UNMECLE-0063532)



Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico  
Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni

<b>A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico</b>	
<b>Protocollo</b>	<b>0016618</b>
<b>Data</b>	<b>08/11/2012</b>
<b>Classificazione</b>	<b>I.03.14.PU</b>

U.O Affari Generali e legali

Direzione Personale e AA.GG.  
Area Affari Generali

Al Capo Area  
Affari Generali e Relazioni Sindacali  
Università degli Studi di Messina  
Via Consolato del Mare, 41  
Palazzo Mariani

98122 Messina

**OGGETTO: Stipula di convenzione con l'Università degli Studi di Messina per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie a favore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia.**

Si comunica che con delibera n. 352 del 24/07/2012, è stata approvata la convenzione concernente l'oggetto.


Si trasmette triplice esemplare dell'accordo, restando in attesa di riceverne una copia sottoscritta da codesto Ateneo, si trasmette inoltre una copia di atto deliberativo della nostra Azienda Ospedaliera.


Distinti Saluti

IL DIRIGENTE  
(Avv. Carmela Uliano)

All.:c.s.

Il Responsabile del provvedimento Avv. Carmela Uliano  
Pratica trattata da Rosa Tomasi Tel. 0263632681





## A.O. FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO

Azienda ospedaliera di rilievo nazionale

Presidio ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico  
Presidio ospedaliero Macedonio Melloni

IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

PER 15 GIORNI CONSECUTIVI

DAL 25.7.2012 AL 9.8.2012

Deliberazione n. 352

del 24 LUG. 2012

**Oggetto:** Stipula di convenzione a fini didattici integrativi tra l'Università degli Studi di Messina e l'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie a favore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia

### IL DIRETTORE GENERALE

**Vista** la nota del 18/01/2012 acquisita al Protocollo dell'Ente in data 26/01/2012 al progressivo n. 2152, con la quale l'Università degli Studi di Messina chiede la sottoscrizione di una convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie a favore della scuola di Specializzazione in Oftalmologia presso la U.O. di Oculistica I dell'A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico;

**Acquisiti** in atti i pareri favorevoli espressi dal Direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica, dal Direttore di Oculistica I e dal Direttore Medico del Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico;

**Ritenuto** di poter aderire all'istanza della predetta Università e procedere conseguentemente alla stipula della convenzione, secondo lo schema che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Acquisita**, tramite siglatura dell'atto, la dichiarazione di legittimità della presente deliberazione da parte del Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Affari Generali e Legali, responsabile del procedimento e proponente il presente provvedimento;

**Sentito** il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di rispettiva competenza, così come previsto dal Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni;

### d e l i b e r a

per le ragioni di cui in parte motiva:

1. di approvare la stipula di convenzione con l'Università degli Studi di Messina per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia presso la U.O. Oculistica I, secondo lo schema che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento non determina impegno di spesa per l'Azienda;
3. di dichiarare che il presente atto è soggetto a controllo preventivo da parte della Giunta Regionale (art. 18, comma 6, lettera "b" L.R. n. 33/09);
4. di dare mandato all'ufficio competente di trasmettere alla Giunta Regionale copia del provvedimento unitamente allo schema della convenzione in argomento;



**A.O. FATEBENEFRAELLI E OFTALMICO**  
*Azienda ospedaliera di rilievo nazionale*

Presidio ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico  
Presidio ospedaliero Macedonio Melloni

segue deliberazione n. 352

del 24 LUG. 2012

5. di dare atto che l'esecutività del presente atto è subordinata all'esito positivo del controllo della Giunta Regionale (art. 18, comma 9, L.R. 33/09).

**IL DIRETTORE GENERALE – F.to dr. MICHIARA**

**Copia conforme per uso amministrativo della suesesa deliberazione**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

U.O. Affari Generali e Legali  
Il proponente e responsabile del procedimento: Avv. Carmela Uliano

Pagina 2 di 2





**CONVENZIONE A FINI DIDATTICI INTEGRATIVI TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA E L'AZIENDA OSPEDALIERA FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE A FAVORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OFTALMOLOGIA "NUOVO ORDINAMENTO"**

Tra

- l'Università degli Studi di Messina, codice fiscale n. 80004070837 rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Francesco Tomasello, nato a Messina il 04.07.1946, domiciliato per la sua carica in Messina, Piazza Pugliatti; (di seguito indicato Università)

e

- l' A.O. Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano con sede in Corso di Porta Nuova, 23, codice fiscale n. 11809480152, nella persona del Direttore Generale Dr. Giovanni Michiara Legale Rappresentante, assistito dal Direttore Amministrativo dr. Michele Brait, entrambi domiciliati per le rispettive cariche a Milano in C.so di Porta Nuova, 23 (di seguito indicato Ente convenzionato)

Premesso


Che alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382);

visto il Titolo VI ("Formazione dei medici specialisti") D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";

che è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare un migliore e più completo assolvimento dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;

che è altresì interesse generale delle strutture socio-sanitarie, pubbliche o private, essere coinvolte nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di collaborazione e scambio con centri più attivi della sperimentazione scientifica;

che l'Ente convenzionato, con lettera di intenti del 14 maggio 2012, ha manifestato la volontà di mettere a disposizione dell'Università degli Studi di Messina, per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia – nuovo ordinamento, le proprie strutture, attrezzature e personale dell'U.O. Offl;



che il Coordinatore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Messina Prof. G. Ferreri in data 18 gennaio 2012 ha proposto la presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Ente Convenzionato mette a disposizione dell'Università, per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia – Nuovo Ordinamento, a titolo gratuito, le strutture situate presso il Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico e consistenti nella Unità Operativa Oculistica I, quale struttura collegata

ART.2

L'Università potrà utilizzare le strutture di cui all'ART. 1 per l'espletamento delle attività didattiche integrative di quelle universitarie, svolte nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia – Nuovo Ordinamento, ai fini del completamento della formazione accademica e professionale dei medici in formazione specialistica iscritti alla Scuola stessa.

Le strutture indicate all'ART.1 sono identificate qui sotto:

- posti letto accreditati degenza ordinaria n. 20
- posti letto daysurgery n. 2
- posti letto day hospital n. 2
- Ambulatori n. 10
- Sale Operatorie n. 2

ART. 3

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche svolte presso l'Ente Convenzionato, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso cui svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.


ART. 4

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Comitato Tecnico Ordinatore della Scuola di Specializzazione con la Direzione Sanitaria e con il dirigente responsabile della struttura presso la quale lo stesso svolge la formazione sulla base del programma formativo personale.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo.

ART. 5

Per la durata della formazione a tempo pieno al medico in formazione specialistica è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e



private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria.

#### ART. 6

Nei periodi di permanenza degli allievi dell'Università, l'Ente Convenzionato garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture ed attrezzature medico-sanitarie, della aule, dei laboratori e degli ausili didattici ivi esistenti.

L'Ente Convenzionato consente, inoltre, la possibilità di utilizzo, da parte dei medici in formazione, della propria casistica clinica per la compilazione di tesi di specialità.

L'Ente Convenzionato garantisce ai medici in formazione la possibilità di accedere ed usufruire della mensa dello stesso, alle tariffe più vantaggiose possibili, da concordarsi con la Scuola.

I medici in formazione utilizzano camici forniti dall'Ente Convenzionato e devono indossare, in maniera visibile, un apposito cartellino di identificazione personale, rilasciato dall'Università, con l'indicazione della Scuola.

#### ART. 7

Le Parti convengono che all'inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l'Università su proposta del Consiglio di Scuola e del Consiglio di Facoltà, potrà attribuire a personale esperto operante presso L'Ente Convenzionato, la responsabilità di attività didattiche comprese nell'ambito dell'Ordinamento Didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l'incarico di professore a contratto a titolo gratuito per lo svolgimento di corsi specialistici, integrativi dei corsi ufficiali, finalizzati alla proporzione di significative esperienze tecnico-pratiche. Con le medesime modalità l'Università potrà attribuire le funzioni di tutore.

A tale riguardo, l'Ente Convenzionato autorizza fin d'ora i propri dipendenti a partecipare, senza onere alcuno per l'Università, all'attività didattica della Scuola di Specializzazione, fatto salvo il consenso degli interessati.

L'attività svolta non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università né ad alcun rapporto di lavoro con la stessa.


#### ART. 8

La presente convenzione non comporta alcun onere a carico dell'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione gratuitamente dall'Ente Convenzionato.

#### ART. 9

L'Ente Convenzionato provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente Convenzionato.



ART. 10

L'Ente Convenzionato dichiara, e l'Università certifica al Ministero, di essere in possesso degli standard generali e specifici, ai fini dell'accreditamento delle strutture messe a disposizione a favore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia – Nuovo Ordinamento, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 29 Marzo 2006, pubblicato sulla G.U. del 8 maggio 2006 n. 115.

L'ente Convenzionato si impegna a comunicare annualmente all'Università le eventuali variazioni che dovessero intervenire riguardo agli standard posseduti dalle strutture messe a disposizione dall'Università stessa.

La presente convenzione, fermo restando l'esito positivo delle verifiche compiute dal Ministero sugli standard di cui al comma 1 dell'art. 10, ha durata pari a quella del Corso di Specializzazione in Oftalmologia – Nuovo Ordinamento (5 anni), a decorrere dalla data della stipula e potrà essere rinnovata mediante formale provvedimento, previa richiesta esplicita di una delle parti e accordo tra le parti stesse.

ART. 12

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura ed a spese dell'Ente convenzionato, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

ART. 13

La presente convenzione è redatta in tre esemplari, di cui uno per l'Università degli Studi di Messina, uno per l'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano ed il terzo da servire ai fini della registrazione d'uso.

Data della sottoscrizione \_\_\_\_\_

**Per l'Università degli studi di Messina**

Il Rettore

Prof. Francesco Tomasello

**PER L'A.O. OSPEDALE FATEBENEFRAELLI E OFTALMICO**

Per Delega del Direttore Generale

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(dr. Michele Brait)

